

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

---

(N. 1583)

ERRATA CORRIGE

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1981

---

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

---

## NOTA INTRODUTTIVA

(Pag. 14, prima colonna, penultimo capoverso)

## TESTO ERRATO

— a confermare il contributo di risanamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali nonchè il contributo di adeguamento dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti nella misura vigente per l'anno 1981, perequando, ai sensi dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per le aziende agricole situate nei Comuni non montani;

## TESTO CORRETTO

— a confermare il contributo di risanamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali nonchè il contributo di adeguamento dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti nella misura vigente per l'anno 1981, perequato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per le aziende agricole situate nei Comuni non montani;

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 26.

(pagg. 37 e seg.)

## TESTO ERRATO

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi si provvede: quanto a lire 1.000 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con un contributo capitaro aggiuntivo determinato per il 1982 in lire 171.000, 178.000, 100.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non

## TESTO CORRETTO

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi si provvede: quanto a lire 1.000 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con un contributo capitaro aggiuntivo determinato per il 1982 in lire 171.000, 178.000, 100.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.783 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 741 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; quanto a lire 1.100 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi con misure di carattere amministrativo nonchè con quelle di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e ai precedenti articoli 20, 21 e 22 della presente legge.

montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo 14-*sexies*; quanto a lire 1.783 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 741 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi con misure di carattere amministrativo nonchè con quelle di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e ai precedenti articoli 20, 21 e 22 della presente legge.

Art. 27, secondo comma.

(pagg. 38 e seg.)

## TESTO ERRATO

Entro il 31 dicembre 1981 e almeno trimestralmente durante l'anno 1982, le Regioni provvedono, tenuto conto anche delle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi successivi, alla valutazione della sufficienza della quota del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 a ciascuna di esse attribuita per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

## TESTO CORRETTO

Entro il 31 dicembre 1981 e almeno trimestralmente durante l'anno 1982, le Regioni provvedono, tenuto conto anche delle economie di gestione conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi successivi, alla valutazione della sufficienza della quota del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 a ciascuna di esse attribuita per assicurare i livelli assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 30, *primo comma, lettera a)*  
(pag. 41)

## TESTO ERRATO

a) dell'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni della legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981 fino al termine del ciclo di cura;

## TESTO CORRETTO

a) dell'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve le prestazioni in corso alla data del 31 dicembre 1981 fino al termine del ciclo di cura;